

N. R.G. 3287/2022



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE

IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO
SALVATORE BARBERI

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 3287/22 R.G. aventi ad oggetto: condannatorio;

promosse da

1) MA , nato a X (CT) il X 1960, C.F.:
X , e residente in X (CT), Via X 48, figlio della de
cuius PCE , nata a X (CT), il X 1938 e
deceduta in Catania il 09/03/2017;

2) MAA , nato a X (CT) il X 1963, C.F.:
X , ed ivi residente in Via X 29, figlio della de cuius;

3) MMG , nato a X (CT) l'X 1969,
C.F.: X , e residente in X (CT), Via X 16, figlio, della
de cuius, anche nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulle



figlie minori MME , nata a X il X '2005, C.F.:
X , e MV , nata a X il X 2007,
C.F.: X , entrambe residenti in X (CT), Via X
25, nipoti della de cuius;

4) MA , nato a X l'X 1982, C.F.:
X , e residente in X (CT), Via X 16, figlio della de
cuius e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia
minore MSM , nata a X il X '2012, C.F.:
X , e residente in X (CT), Via X 16, nipote della de
cuius;

5) MGD , nato a X il X 1989, C.F.:
X , e residente in X (CT), Via X 48, nipote (figlio di
MA), della de cuius;

6) MCE , nata a X , il X 1990, C.F.:
X , nipote (figlia di MAA), della de cuius, e
nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulle minori BGA
, nata a X il X '2009, C.F.: X , e
BGA , nata a X il X 2012, C.F.:
X , pronipoti della de cuius, tutte residenti in X (CT), Via
X 190;

7) DB , nata a X il X 1970, C.F.:
X , e residente in X (CT), Via X 48, nuora della de



cuius (moglie di MA) tutti rappresentati e difesi, sia unitamente che disgiuntamente, giusta procura in atti dagli Avv.ti Luigi Bonanno Feldmann, Rita Grisafi e Rita D'Amico;

-attori-

contro

AZIENDA OSPEDALIERA X , in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Catania, Via X 829, Partita Iva X , rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Maria Angela Iudica;

-parte convenuta-

 Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa veniva posta in decisione all'udienza del 10 dicembre 2025.

 IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., notificato in data 18.03.2022, MA
 , MAA , MMG , MA
 , MGD , MCA , MME
 , MV , MAM , DB
 , MGA , BGA , eredi di PCE
 X , hanno convenuto in giudizio l'Azienda Ospedaliera
 , al fine di dichiarare, alla luce delle risultanze



della relazione di consulenza d'ufficio medico-legale espletata ex art. 696 bis c.p.c. nel precedente giudizio n. 17479/2018 R.G., la responsabilità sanitaria della resistente per la morte della de cuius PCE ; e per l'effetto condannare la resistente al risarcimento in favore dei ricorrenti delle somme specificate in ricorso.

L'azienda ospedaliera convenuta si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso di controparte.

Con ordinanza del 13 luglio 2022 veniva disposto il mutamento nel rito ordinario.

Nel merito, vanno accolte le domande giudiziali proposte iure proprio da MA , MAA , MMG , MA , MGD , MCE , MME , MV , MAM .

Si osserva innanzitutto come sia risultato provato in maniera indubbia con la consulenza d'ufficio medico-legale in atti il nesso causale tra la lamentata condotta omissiva della convenuta e la morte di PCE . In particolare, i consulenti tecnici d'ufficio hanno evidenziato quanto segue: *“Dalla disamina della documentazione sanitaria in atti si ritiene che sia di tutta evidenza sulla base degli esami colturali (bronco aspirato, emocoltura) che isolarono Acinetobacter baumannii MDR e Klebsiella pneumoniae tipo KPC, microrganismi patogeni tipici di infezioni nosocomiali, che la de cuius ebbe a contrarre una polmonite associata a ventilazione meccanica (VAP) insorta, come da definizione, dopo 72 ore dall'intubazione oro-tracheale.*



Prima dell'intervento chirurgico era stata effettuata una valutazione anestesiologicala, che aveva assegnato un punteggio ASA 3 (paziente con grave malattia sistemica con limitazione funzionale di grado moderato) e valutazione cardiologica che in seguito ad esame ecocardiografico transtoracico aveva segnalato "Paziente ad elevatissimo rischio cardiovascolare periprocedurale e post procedurale".

Pertanto, l'acquisizione della polmonite da ventilatore (VAP) e la sepsi hanno contribuito come concausa nel determinare l'exitus della de cuius che presentava diverse comorbidità e che era ad altissimo rischio cardiovascolare periprocedurale e postprocedurale. L'iter diagnostico terapeutico attuato nelle varie tappe della storia clinica della Sig.ra P fu caratterizzato da una gestione interdisciplinare tra Ortopedico, Pneumologo, Cardiologo, Infettivologo ed Intensivista e si ritiene che la condotta dei Sanitari che hanno avuto in cura la de cuius sia stato appropriato e conforme alle regole della buona pratica clinica nonostante l'esito infausto della sua storia clinica.

Per controllare e ridurre le infezioni ospedaliere è di rilevante importanza l'attività predisposta e svolta dalle Strutture Sanitarie per la prevenzione, il controllo e la riduzione della trasmissione dei germi all'interno delle Unità Operative e dei propri servizi sanitari.

Dalla documentazione in atti non risulta che L'Azienda convenuta, cui spetta l'onere di dimostrare di avere attuato protocolli di prevenzione, sorveglianza e controllo delle infezioni nosocomiali, abbia prodotto documenti, Linee Guida e progetti per ridurre il rischio di diffusione di infezioni nosocomiali ed in particolare



che siano state adottate tutte le misure di prevenzione nelle UU.OO. dove la paziente venne ricoverata ed in particolare nel reparto di Rianimazione.

*Si ritiene pertanto che possa riconoscersi un coinvolgimento dell'Azienda Ospedaliera nell'insorgenza dell'infezione nosocomiale da *Acinetobacter baumannii* e *Klebsiella pneumoniae* che ha contribuito come concausa nel determinare e accelerare l'exitus della de cuius".*

I consulenti d'ufficio hanno altresì risposto in maniera puntuale ai rilievi critici di parte convenuta, confermando le conclusioni di cui sopra ed evidenziando in particolare quanto segue: *"Da quanto su riferito è di tutta evidenza che la de cuius acquisì dopo il ricovero nel reparto di Rianimazione una polmonite associata a ventilazione meccanica (VAP), che rientra nella categoria delle HAP (Hospital Associated Pneumonia), causata dai microrganismi di cui si è già discusso.*

Nell'insorgenza delle infezioni nosocomiali, come già riportato nella C.T.U., sono fattori di rischio per Infezioni Nosocomiali con germi " multi drug resistant" (MDR): l'età avanzata, una condizione morbosa sottostante e la sua severità, il trapianto d'organo, la chirurgia gastrointestinale, l'esposizione a devices medici, una pesante esposizione a terapia antimicrobica soprattutto ad ampio spettro, una prolungata permanenza in ambiente ospedaliero, il trasferimento dei pazienti tra le diverse Strutture o Istituzioni Sanitarie.

Le diverse comorbidità che la de cuius presentava, ampiamente riferite nella C.T.U., non possono non essere considerate importanti fattori di rischio per l'acquisizione di infezioni nosocomiali, per cui si ritiene che l'infezione contratta nel reparto di Rianimazione fosse un evento prevedibile. Non è però possibile



sostenere che esse possano essere considerate causa di infezioni nosocomiali bensì soltanto fattori di rischio.

Per controllare e ridurre le infezioni ospedaliere è di rilevante importanza l'attività predisposta e svolta dalle Strutture Sanitarie per la prevenzione, il controllo e la riduzione della trasmissione dei germi all'interno delle Unità Operative e dei propri servizi sanitari.

Dalla documentazione in atti non risulta che L'Azienda convenuta, cui spetta l'onere di dimostrare di avere attuato protocolli di prevenzione, sorveglianza e controllo delle infezioni nosocomiali, abbia prodotto documenti, Linee Guida e progetti per ridurre il rischio di diffusione di infezioni nosocomiali ed in particolare che siano state adottate ed attuate tutte le misure di prevenzione, nel caso specifico, per il contenimento delle polmoniti associate a ventilazione (VAP) nel reparto di Rianimazione.

Nelle cartelle cliniche sono state documentate soltanto la scheda di profilassi antibiotica peri operatoria e le misure di sterilizzazioni adottate per i dispositivi utilizzati in sala operatoria per l'intervento di endoprotesi. Nelle controdeduzioni prodotte dal C.T. di parte convenuta sono state elencate una serie di Linee guida e procedure dichiarando che erano state adottate all'epoca dell'evento che ci occupa, senza alcun riferimento alle procedure attuate nel reparto di Rianimazione nei fatti per cui è causa”.

Alla stregua delle dette risultanze peritali, deve ritenersi che la de cuius, anche se affetta da molteplici comorbidità, non sarebbe deceduta se non avesse contratto la detta infezione nosocomiale.



Si osserva altresì che la struttura ospedaliera convenuta, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, competeva la prova di aver adempiuto esattamente la prestazione o la prova della causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione e, con riferimento specifico alle infezioni nosocomiali, la prova con riferimento al caso specifico: 1) di aver adottato tutte le cautele prescritte dalle vigenti normative e dalle *leges artis*, al fine di prevenire l'insorgenza di patologie infettive; 2) di dimostrare di aver applicato i protocolli di prevenzione delle infezioni (v. Cass. civ. 03/03/2023 n. 6386, nonché Cass. nn. 4864/21 e 5490/23).

In definitiva, in mancanza di tutte le suindicate prove con riferimento al caso specifico (v. Cass. nn. 6386/23 e 5490/23), l'Azienda convenuta è civilmente responsabile in ordine ai fatti di causa.

Ciò detto, si rileva come spetti a MA , MAA ,
MMG , MA , MGD
, MCE , MME , MV
, MAM , il risarcimento iure proprio dei danni non patrimoniali per la perdita del rapporto parentale.

L'interesse fatto valere nello specifico è quello della intangibilità della sfera degli affetti, della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia e della inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale, che è la famiglia, la cui tutela trova fondamento nelle norme costituzionali, di cui agli artt. 2, 29 e 30 Cost.. Al riguardo, da anni la giurisprudenza ha elaborato la figura del



danno da perdita parentale, assumendo che “il pregiudizio da perdita o lesione del rapporto parentale rappresenta una particolare ipotesi di danno non patrimoniale, derivante dalla lesione del diritto all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, all'inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt 2, 29, 30 della Costituzione. Tale pregiudizio consiste non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, nonché nella sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto. In particolare, "Il danno non patrimoniale, consistente nella sofferenza morale patita dal prossimo congiunto di persona lesa in modo non lieve dall'altrui illecito, può essere dimostrato con ricorso alla prova presuntiva ed in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta. In caso di fatto illecito plurioffensivo, ciascun danneggiato - in forza di quanto previsto dagli artt. 2, 29, 30, 31 Cost. nonché degli artt. 8 e 12 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e dell'art. 1 della c.d. “Carta di Nizza” è titolare di un autonomo diritto all'integrale risarcimento del pregiudizio subito, comprensivo, pertanto, sia del danno morale (da identificare nella sofferenza interiore soggettiva patita sul piano strettamente emotivo, non solo nell'immediatezza dell'illecito, ma anche in modo duraturo, pur senza protrarsi per tutta la vita) che di quello "dinamico-relazionale" (consistente nel peggioramento delle condizioni e abitudini, interne ed esterne, di vita quotidiana). Ne consegue



che, in caso di perdita definitiva del rapporto matrimoniale e parentale, ciascuno dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione comprensiva di tutto il danno non patrimoniale subito, in proporzione alla durata e intensità del vissuto, nonché alla composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all'età della vittima e a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e provare.

Il danno da perdita del rapporto parentale viene così a configurarsi come un danno di natura non patrimoniale che il congiunto subisce, in conseguenza dell'attività illecita posta in essere da un terzo ai danni di persona cui è legato da un rapporto di natura familiare e/o affettiva; esso riassume in sé i caratteri del danno esistenziale, in quanto afferente alla sfera dinamico-relazionale del soggetto interessato (reazione esterna), più quelli propri del danno morale, inteso come sofferenza intima (aspetto interno) del superstite.

Siffatta tipologia di danno va liquidata in via equitativa, tenendo conto delle tabelle del Tribunale di Milano e del rapporto di vicinanza e di affetto, specificatamente considerando che esse ricomprendono sia l'interiore sofferenza morale soggettiva che quella riflessa sul piano dinamico-relazionale; la liquidazione del pregiudizio, quindi, implica la sussistenza di uno o entrambi i profili di cui si compone il danno non patrimoniale e impone al giudice di valutarne l'effettiva gravità ed entità, in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità



dei legami affettivi, la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso.

Sulla scia di tali considerazioni è possibile desumere le seguenti, quanto immediate, conseguenze logico-giuridiche:

- in virtù del principio di unitarietà e onnicomprensività del risarcimento del danno non patrimoniale, deve escludersi che al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza del fatto illecito di un terzo possano essere liquidati sia il danno da perdita parentale che il danno esistenziale, poiché il primo già comprende lo sconvolgimento dell'esistenza, che ne costituisce una componente intrinseca (Cass., sez. III, 2021/8622).
- ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale da perdita di persona cara, la congiunta attribuzione del danno morale (non altrimenti specificato) e del danno da perdita del rapporto parentale costituisce indebita duplicazione di risarcimento, poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita (sul piano morale soggettivo), e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita (sul piano dinamico -relazionale), rappresentano elementi essenziali dello stesso complesso e articolato pregiudizio, destinato ad essere risarcito, sì integralmente, ma anche unitariamente;
- in ossequio a Cass. 2021 n. 10579, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la



modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella.

Si precisa altresì che con riguardo alla categoria dei “prossimi congiunti”, quali soggetti legittimati al risarcimento del danno c.d. da perdita del rapporto parentale, la Suprema Corte ha definitivamente affermato che “anche il legame parentale fra nonno e nipote consente di presumere che il secondo subisca un pregiudizio non patrimoniale in conseguenza della morte del primo” (Cassazione civile 07/12/2017, n. 29332; cfr. anche Cass. 9696/20 e 7443/20; in tal senso anche la giurisprudenza di merito, tra cui di recente Tribunale Ancona sez. I, 09/10/2023, Corte appello Milano 27/04/2023 n.1355).

Nella liquidazione di danni come quelli qui in discussione, è prassi di questo ufficio fare riferimento alle note tabelle in uso presso il Tribunale di Milano (anno 2024), specificatamente prescriventi un valore a punto di €. 3.911,00 e €1.698,00 rispettivamente per i figli ed i nipoti della de cuius.

Si precisa che gli stessi attori riconoscono che non vi era convivenza con la de cuius, per cui non va attribuito il punteggio di 16 previsto dalle tabelle de quibus, lettera C. Si aggiunge poi che per quanto riguarda la qualità e intensità del rapporto affettivo, nulla di specifico è stato documentato ovvero provato con testimoni, per cui si ritiene di attribuire solo un punteggio di 10 di cui alle tabelle in questione,



Let. E, dovendosi comunque ritenere che vi siano stati rapporti tra i detti attori e la de cuius, abitanti tutti in zone limitrofe, per come risultante dei relativi certificati di residenza. Per quanto riguarda la lettera D delle tabelle, mentre ai quattro figli della de cuius spetta un punteggio di 9, ai cinque nipoti spetta il punteggio di 12 o 9 in base ai superstiti del nucleo familiare primario di origine, per come risultante dei certificati di famiglia allegati.

Si osserva poi che con riferimento ai cinque nipoti della de cuius MGD

, MCE , MME ,
MV , MAM , applicando le nuove tabelle milanesi integrate a punti, si otterrebbero somme maggiori rispetto a quella di euro 60.000,00 richiesta da ciascuno dei detti cinque attori, per cui la statuizione di condanna della convenuta va limitata a tale somma.

Per quanto riguarda invece i quattro figli della de cuius, in applicazione delle nuove tabelle milanesi integrate a punti si devono riconoscere a MA

i seguenti punti:

- punti 12 in considerazione dell'età della vittima primaria: 78 anni alla data del decesso (lett. "A" della Tabella);
- punti 18 in considerazione dell'età della vittima secondaria: 56 anni alla data del decesso della madre (lett. "B" della Tabella);
- punti 9 in relazione alla lett. "D" della Tabella;
- punti 10 (lett. "E" della Tabella);
- per un totale quindi di punti 49, pari ad Euro 191.639,00.

Si devono riconoscere a MAA , i seguenti punti:



- punti 12 in considerazione dell'età della vittima primaria: 78 anni alla data del decesso (lett. "A" della Tabella);
- punti 18 in considerazione dell'età della vittima secondaria: 54 anni alla data del decesso della madre (lett. "B" della Tabella);
- punti 9 in relazione alla lett. "D" della Tabella;
- punti 10 (lett. "E" della Tabella);
- per un totale quindi di punti 49, pari ad Euro 191.639,00.

Si devono riconoscere a MMG , i seguenti punti:

- punti 12 in considerazione dell'età della vittima primaria: 78 anni alla data del decesso (lett. "A" della Tabella);
- punti 20 in considerazione dell'età della vittima secondaria: 48 anni alla data del decesso della madre (lett. "B" della Tabella);
- punti 9 in relazione alla lett. "D" della Tabella;
- punti 10 (lett. "E" della Tabella);
- per un totale quindi di punti 51, pari ad Euro 199.461,00.

Si devono riconoscere a MA , i seguenti punti:

- punti 12 in considerazione dell'età della vittima primaria: 78 anni alla data del decesso (lett. "A" della Tabella);
- punti 22 in considerazione dell'età della vittima secondaria: 34 anni alla data del decesso della madre (lett. "B" della Tabella);
- punti 9 in relazione alla lett. "D" della Tabella;
- punti 10 (lett. "E" della Tabella);
- per un totale quindi di punti 53, pari ad Euro 207.283,00.



In definitiva, va disposta la condanna della convenuta al pagamento in favore di
 MA e MAA della somma di euro 191.639,00
 per ciascuno, in favore di MMG della somma di euro
 199.461,00, in favore di MA della somma di euro 207.283,00 e
 della somma di Euro 60.000,00,00 in favore di MGD ,
 MCE , MME , MV ,
 MAM per ciascuno.

Il danno in esame è stato stimato in valori attuali sulla base delle citate tabelle milanesi; poiché nelle obbligazioni di valore il debitore è in mora dal momento della produzione dell'evento di danno, sulle somme riconosciute in favore di ciascuno degli attori sono in ogni caso dovuti gli interessi compensativi al tasso legale dal momento del fatto (9 marzo 2017) per la ritardata corresponsione dell'equivalente pecuniario del danno. Avuto riguardo ai principi enunciati dalla sentenza n. 1712/1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, gli interessi compensativi devono essere calcolati al tasso legale sulla somma liquidata, devalutata sulla base degli indici Istat alla data dell'evento dannoso (9 marzo 2017) e rivalutata anno per anno fino alla data della decisione. Dalla data della pronuncia della sentenza e sino all'effettivo soddisfo sono invece dovuti gli interessi al tasso legale sul solo importo liquidato, corrispondente al capitale già rivalutato.

Va invece rigettata la domanda di MA , MAA
 , MMG , MA , di risarcimento
 iure hereditario del danno tanatologico: infatti, deve osservarsi che non è stata



raggiunta la prova che la de cuius abbia effettivamente avuto la lucida percezione della propria fine né che l'abbia percepita come causata dalla condotta colposa della convenuta.

Va infine rigettata la domanda proposta da DB _____, nuora della de cuius, e BGA _____ e BGA _____, pronipoti della de cuius, in quanto le figure della nuora e della pronipote non sono previste dalla citata tabella milanese e da altre tabelle similari ai fini del risarcimento del danno parentale; inoltre, nella specie non è stata provata in alcun modo che le dette tre attrici avrebbero avuto con la vittima un intenso rapporto di affetto e solidarietà familiare. Ricorrono peraltro gravi ed eccezionali ragioni per compensare per intero le spese processuali tra l'azienda ospedaliera convenuta e le tre dette attrici, tenuto conto delle suindicate ragioni della decisione.

In virtù del principio della soccombenza va disposta la condanna della convenuta al pagamento delle spese processuali (anche della fase di ATP) in favore degli altri nove attori; le spese della consulenza di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che i detti attori hanno diritto di vedersi rimborsate (cfr. Cass. civ., sentenza n. 3380 del 2015 e Cass. civ., sez. unite, 16990/2017; Cassazione Civile, sezione terza, sentenza n. 1771 del 28 Gennaio 2014; Cass. nn. 3946/75, 4707/77, 6056/90); esse vanno quantificate nella misura di euro 1.500,00, come da fattura allegata al fascicolo di parte (allegato 20), non rilevandosi l'eccessività o la superfluità. Si osserva infine che, secondo l'orientamento di questo tribunale e della Corte d'Appello di Catania in fattispecie analoghe, non va riconosciuto il chiesto aumento dei compensi professionali per la



presenza di più parti, tenuto conto che trattasi di una maggiorazione non automatica e della circostanza che non risulta un effettivo maggior impegno da parte dei procuratori di parte attrice; si aggiunge che la pluralità di parti non ha effettivamente comportato una maggiore complessità della causa de qua.

P.Q.M.

Il Giudice della Quinta Sezione Civile del Tribunale di Catania, Salvatore Barberi, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3287/22 R.G.:

- 1) condanna la convenuta al pagamento in favore di MA e MAA della somma di euro 191.639,00 per ciascuno, in favore di MMG della somma di euro 199.461,00, in favore di MA della somma di euro 207.283,00 e della somma di Euro 60.000,00,00 in favore di MGD, MCE, MME, MV, MAM per ciascuno, oltre agli interessi per come specificato in motivazione; rigetta le altre domande attrici e di cui in motivazione;
- 2) compensa per intero le spese processuali tra la convenuta e DB, BGA e BGA; condanna la convenuta al pagamento in favore degli altri nove attori delle spese processuali che liquida in euro 35.000,00 per compensi professionali oltre a rimborso forfettario, Iva e cpa, ed in euro 3.506,95 per spese vive, disponendo la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori dei detti nove attori; pone le spese di c.t.u. a carico della convenuta.



Catania, 12 aprile 2026

IL GIUDICE

Salvatore Barberi

CASSAZIONE.NET

